



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

R.G. N° 545 del 16 NOV. 2017

AREA FINANZIARIA

- Servizio del Personale -

DETERMINAZIONE N. 82 del 10/11/2017

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

IL RESPONSABILE

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del disposto dell'art. 107 e 109 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 spetta al Responsabile dell'Area;

VISTO il Decreto Sindacale 1 del 02/01/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità dell'Area Finanziaria alla quale il servizio personale è ascritto;

Considerato che ai sensi degli artt. 14 e 15 del CC.N.L. 1.4.1999 ciascun ente deve procedere alla quantificazione delle risorse destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficacia e l'efficienza dei servizi con le modalità previste dallo stesso articolo; - Visto il testo del C.C.N.L. 22.1.2004 ed in particolare gli artt. 31, 32 e 33 che disciplinano la quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili; -

Visti i testi dei C.C.N.L. del personale degli EE.LL. sottoscritti in data 5.10.2001, 22.1.2004 e 9.5.2006 che dispongono in merito all'incremento delle risorse decentrate;

Considerato che occorre preliminarmente quantificare le risorse disponibili per l'anno 2017 al fine di avviare la contrattazione decentrata per lo stesso anno e che le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del C.C.N.L., saranno determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa;

EVIDENZIATO, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate - parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

- **CONSIDERATO CHE** : tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da

modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate vincolate nella quantificazione determinata per il 2010 (limite insuperabile) ed impone inoltre un taglio automatico delle risorse decentrate (in presenza di diminuzione di personale) che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibri di bilancio;

VISTE a tal proposito :

- la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 (registrata alla Corte dei Conti il 14/06/2011) inerente gli indirizzi applicativi dell'art. 9 sopracitato, la quale ha precisato che "...si ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascuno anno. La variazione percentuale tra le consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

- **VISTA** la determina n. 79 del 07/12/2015 con la quale è stato costituito il Fondo delle Risorse decentrate personale dipendente non dirigente per l'anno 2016;

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.164 del 17/10/2017 avente ad oggetto : C.C.D.I. 2017 determinazioni in ordine al riparto delle risorse. Indirizzi al Presidente della delegazione trattante.

- **RITENUTO** quindi di provvedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate personale non dirigente per l'anno 2017 - parte stabile e variabile - dando applicazione nel contempo all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (riduzione per riallineamento all'importo-limite del 2010 e riduzione in modo proporzionale del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizi

- **Dato atto** che l'ente ha attivato puntuali sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività; l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente;

- **Tenuto conto** inoltre che, rispetto alle risorse stabili, l'art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999 prevede che le stesse vengano integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio (quote calcolate con riferimento al periodo di permanenza in servizio nell'anno di riferimento con l'integrazione a completamento dell'importò effettuata l'anno successivo);

- **DATO ATTO** che il revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, esprimerà il parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge contestualmente all'acquisizione della preintesa 2017 corredata dalla relazione tecnico finanziaria;

RICHIAMATE le previsioni di cui all'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo";

PRECISATO che sia le risorse stabili che variabili, progressivamente, hanno subito degli incrementi dovuti alle seguenti norme contrattuali:

- dall'articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006; - dall'articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.4.2008; - dall'articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009;

Vista la circolare della RGS nr. 20 dell'08.05.2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014;

Visto l'art. 11 – comma 11 – del “Ddl Stabilità 2016” il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 – comma 2 – del Dlgs. N. 165/01, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015; Rilevato che la base su cui costituire la parte stabile del fondo 2016 coincide con l'analoga voce del 2014 e che tale base può essere incrementata in presenza di condizioni che legittimano tale aumento, quali la Ria e gli assegni ad personam in godimento ai dipendenti cessati;

- Visto lo Statuto Comunale; -

Visto il D. Leg. 18 agosto 2000, n. 267; -

D E T E R M I N A

2) **Di approvare**, in applicazione degli art. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2014 e di quanto in premessa indicato , la costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per l'anno 2017 come di seguito indicato:

PARTE STABILE	
Importo Fondo consolidato Anno 2003 (Art. 31 c.2 CCNL 2002-2005)	56.725,05
Incrementi CCNL 2002-2005 - (Art. 32 CC. 1,2,7)	15.436,77
Incrementi CCNL 2004-2005 - (Art. 4 CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	4.472,91
Incrementi CCNL 2006-2009 - (Art. 8 CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	5.786,30
Risparmi ex art 2 c. 3 D.LGS 165/2001	-----
Rideterminazione per Incremento Stipendio (Dich. Congiunta n. 14 CCNL 2002/2005 -n 1CCNL2008-2009)	-----
Incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c.1 CCNL 1998-2001)	982,40
RIA e assegni ad personam personale cessato (Art. 4 C. 2 - CCNL 2000-2001)	
Importo delle riduzioni stabili del personale collocato in pensione anno 2015	-1.332,46
TOTALE PARTE STABILE	82.070,97
<u>Parte variabile 2017</u>	
Nuovi servizi e organizzazioni senza aumento di dotazione organica art. 15 c.5 CCNL 1998/2001 – parte variabile	14.100,00
<u>TOTALE FONDO</u>	96.170,97
<u>A DEDURRE dalle risorse stabili 2017</u>	
Indennità comparto	- €. 12.762,00
Progressioni Orizzontali	- €. 51.146,01
RISORSE DA LIQUIDARE - FONDO ANNO 2017	32.262,26

- **Di precisare** che le risorse trovano copertura sui fondi di competenza nel bilancio al Cap. 5970/1 del vigente esercizio finanziario.
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanze e Contabilità per il visto e l'esecuzione.
- **Di trasmettere** copia del seguente atto al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell'Ente.

- **Di incaricare** il Servizio Personale di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle RSU aziendali.

Il presente provvedimento, sarà essere trasmesso all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo online e nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione decentrata".

Il Responsabile dell'Area
f.to Dott. Umberto IANCHELLO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Curinga, 15/11/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto IANCHELLO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 21/11/2017

Il Responsabile dell'Albo
F.to Maria Concetta Monteleone